



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 25/21 del 05/03/2021

Oggetto: DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 126/20 DEL 22 OTTOBRE 2020: INTEGRAZIONE FATTISPECIE INCARICHI AD INTERIM

Servizio proponente: 20 DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 126/20 del 22 ottobre 2020 ad oggetto "*Disciplinare per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa: approvazione*";
- Considerato che il Disciplinare approvato con il provvedimento in parola, nel regolare l'istituto del conferimento ad interim degli incarichi di posizione organizzativa, individua due casistiche specifiche per l'assegnazione dell'incarico temporaneo, formulate come appresso:
 - vacanza della posizione organizzativa nelle ore dell'avvio e conclusione delle procedure per il conferimento ex novo dell'incarico;
 - assenza temporanea del titolare nei casi in cui al medesimo non spetta la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato;
- Valutato che la possibilità di conferire gli incarichi interinali di che trattasi, circoscritta alle due ipotesi sopraindicate, non consente di assicurare il buon andamento dell'articolazione organizzativa temporaneamente priva del titolare di posizione organizzativa, per tutte quelle circostanze per le quali si determini l'assenza del funzionario incaricato con diritto alla conservazione del posto e con mantenimento degli assegni, tanto a titolo di retribuzione, di posizione che a titolo di indennità di risultato;
- Tenuto conto che già con parere RAL 604 del 5 giugno 2011 – epoca nella quale ancora non vigeva la possibilità di conferire incarichi di posizione ad interim, in quanto tale medesimo istituto è stato introdotto e contrattualmente normato solo con il CCNL 21 maggio 2018 per il personale di categoria delle Funzioni Locali – l'ARAN ebbe a precisare, in relazione al conferimento di incarichi di posizione organizzativa in via temporanea, che "non sussistono problemi qualora al titolare assente dovesse essere sospeso il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato e tali compensi, nei medesimi importi, venissero corrisposti al sostituto, anche se temporaneo. Negli altri casi, anche in assenza di una specifica disposizione, sembra ragionevole ipotizzare un comportamento dell'ente orientato ad utilizzare le risorse complessivamente destinate al risultato per premiare i dipendenti con incarico ad interim";

- Considerato altresì che l'utilizzo dell'istituto dell'incarico interinale di posizione organizzativa a fronte dell'assenza del titolare è ritenuto ammissibile anche qualora il titolare mantenga il diritto a percepire il trattamento economico inerente l'incarico conferito, come confermato da autorevole dottrina: *"Dirigenti o responsabili di servizio assenti temporaneamente, come ad esempio per ferie, sono sostituibili con incarichi ad interim assegnati ad altri soggetti preposti ai vertici delle strutture organizzative. Le amministrazioni locali si trovano spesso nell'imbarazzo di dover scegliere lo strumento corretto per rimediare alle assenze temporanee: leggi e contratti collettivi non intervengono sul punto, perché è materia certamente da lasciare ai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo conferma il parere RAL604 dell'Aran: «Riteniamo opportuno affidare al regolamento degli uffici e servizi la individuazione della specifica disciplina per la sostituzione temporanea dei responsabili delle posizioni organizzative, in caso di assenza o di impedimento». L'esercizio della potestà regolamentare, però, deve ovviamente rispondere a criteri di efficienza e buon andamento. Occorre ricordare che la sostituzione consiste in una legittimazione straordinaria che una norma organizzativa interna attribuisce a un certo dipendente, autorizzato a insediarsi temporaneamente come sostituto del titolare di un certo ufficio, assumendone quindi le competenze. La sostituzione, dunque, non opera nel caso di vacanza del titolare dell'ufficio, ma come strumento per consentire la continuità dell'azione amministrativa per casi di temporanea assenza o impedimento, dovuti, ad esempio a ferie, malattia o missioni. Per quanto i regolamenti possano disporre di una certa discrezionalità, la sostituzione implica l'assunzione in prima persona delle responsabilità connesse all'ufficio del quale si assume la titolarità in via sostitutiva. Per queste ragioni, a meno che la legge o la contrattazione collettiva non prevedano espressamente una funzione vicaria anche remunerata, è inopportuno far sostituire un dirigente o un titolare di posizione organizzativa da dipendenti privi di qualifica dirigenziale o di titolarità di posizione organizzativa: non sussistendo i presupposti per l'attribuzione di mansioni superiori, si esporrebbero i sostituti a responsabilità e funzioni non commisurati alla propria qualifica. Per queste ragioni, è l'incarico ad interim attribuito a dipendenti di pari qualifica di quello temporaneamente assente lo strumento più corretto per regolare la sostituzione <...>"* (Luigi Olivieri – Italia Oggi – 23.08.2019);

- Ritenuto pertanto di integrare la seguente fattispecie abilitante al conferimento ad interim di incarichi di posizione organizzativa:
 - b) assenza temporanea del titolare nei casi in cui al medesimo non spetta la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato

contenuta nel Disciplinare approvato con provvedimento del Direttore n. 126/20, nel senso di consentire, secondo la prudente valutazione del datore di lavoro pubblico, l'assegnazione di incarichi interinali di posizione organizzativa anche qualora l'assenza temporanea del titolare non determini la sospensione del trattamento economico in godimento in capo al titolare temporaneamente assente, e fintantoché perduri l'assenza medesima;

- Considerato altresì che il Disciplinare approvato con provvedimento del Direttore n. 126/20 del 22 ottobre 2020 non reca principi informativi su cui orientare la designazione dell'incaricato ad interim, di talché appare opportuno stabilire un criterio generale a presidio delle determinazioni da assumere qualora si tratti di assegnare un incarico interinale di posizione organizzativa;
- Ritenuto di dover formulare tale criterio di orientamento nel senso di dare prevalenza, in relazione alle risultanze curriculari e di servizio, alle competenze più prossime a quelle necessarie per l'assegnazione degli incarichi, contemperando con un'adeguata valutazione dei carichi di lavoro rispetto alle possibili ed alternative soluzioni, onde procedere ad un'adeguata corrispondenza tra la necessità di garantire la continuità dell'attività del Servizio su cui si è determinata la temporanea assenza del titolare e

l'esigenza di non pregiudicare il buon andamento del Servizio il cui titolare sia chiamato a garantire l'interim;

DISPONE

1. di integrare la fattispecie b) del Disciplinare per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa (citata in premessa) nel senso di consentire l'assegnazione di incarichi ad interim di posizione organizzativa per far fronte all'assenza temporanea del titolare anche nei casi in cui, secondo la prudente valutazione del datore di lavoro pubblico, l'assenza temporanea del titolare non determini la sospensione del trattamento economico in godimento in capo al titolare assente, e fintantoché perduri l'assenza medesima;
2. di prendere e dare atto che il datore di lavoro pubblico, nelle valutazioni che gli sono rimesse in ordine all'individuazione dell'incaricando ad interim, orienta l'attività amministrativa di riferimento nel senso di dare prevalenza, in relazione alle risultanze curriculari e di servizio, alle competenze più prossime a quelle necessarie per l'assegnazione degli incarichi, contemperando con un'adeguata valutazione dei carichi di lavoro rispetto alle possibili ed alternative soluzioni, onde procedere ad un'adeguata corrispondenza tra la necessità di garantire la continuità dell'attività del Servizio su cui si è determinata la temporanea assenza del titolare e l'esigenza di non pregiudicare il buon andamento del Servizio il cui titolare sia chiamato a garantire l'interim;
3. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli